

COMUNE di  
MANTOVAFinanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Spett.le Impresa

PG n. 115102/2022

**NEXT GENERATION EU- PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. QUARTIERE BORGOCHIESANUOVA -REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE. CUP165F15000010004 CIG 9755333376 LETTERA INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA.**

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022)

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 il Comune di Mantova ha provveduto, in data 31/05/2021 alla candidatura al Bando di Rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di n. 17 interventi, tra i quali l'intervento in oggetto

L'Intervento FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE NEXTGENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 -RIGENERAZIONE URBANA. QUARTIERE BORGOCHIESANUOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE. CUP165F15000010004, ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con **Decisione di esecuzione** (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa

L'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: *“L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.”* Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo **M5C2-12** di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'**Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno. L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono all'**obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241

Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022" sono stati assegnati al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;

Tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti convenzionali d'obbligo;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 2022;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 16/11/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento "RIGENERAZIONE URBANA. QUARTIERE BORGOCHIESANUOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE"

L'intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Interno secondo la linea : M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno "Termini di attuazione del progetto, milestone e target" prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Mantova in qualità di soggetto attuatore:

- a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;
- b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;
- c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026

Tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del presente appalto, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

I dieci operatori economici da invitare alla presente procedura sono stati individuati dal RUP, scelti dall'elenco ufficiale dei fornitori RFI (come da elenco secretato in atti con prot. 36710/2023), da accertamenti d'ufficio è emerso che uno degli operatori individuati non risultava in possesso della certificazione SOA per la categoria prevalente OG1, pertanto il RUP ha provveduto all'individuazione di un nuovo operatore, scelto dal medesimo elenco, ed in possesso delle necessarie qualifiche (come da nota in atti con prot. 37113/2023).

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Comune di Mantova, nella persona del dirigente del Settore Lavori Pubblici, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 905 del 03/04/2023, con cui sono stati approvati l'elenco degli operatori economici individuati dal RUP nonché lo schema di lettera invito e relativi allegati, e della delibera di giunta comunale n.87 del 30/03/2023 di approvazione del progetto esecutivo, intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b ) D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii e pertanto, invita codesta impresa a presentare offerta , **entro il TERMINE PERENTORIO del giorno 20/04/2023 alle ore 12:00**

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo di un sistema telematica Sintel della Centrale Acquisti della Regione Lombardia, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito in mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta, di valutazione e aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni, come meglio specificato nella presente lettera invito.

**Trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto.**

**L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti**

dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'

Questo Comune avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta.

Per informazioni tecniche sull'utilizzo della piattaforma regionale **SINTEL**: [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it)  
**Numero verde 800116738** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:30.

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Per l'espletamento della presente procedura, l'Amministrazione si avvarrà del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel accessibile dall'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda al "Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al **numero verde 800.116.738**.

Si informa che dal 28 aprile 2021 la piattaforma Sintel ha modificato la modalità di registrazione degli operatori economici, pertanto si prega di prendere visione del "manuale operativo utente fornitore" scaricabile dal suddetto sito internet.

Per partecipare alla presente procedura è necessario che tutti gli operatori, anche se già iscritti in Sintel, si attivino, entro il termine di cui sopra, per l'iscrizione sulla piattaforma Sintel, acquisendo lo stato "ISCRITTO", attraverso la compilazione, sottoscrizione e successivo invio del modulo denominato "modulo di iscrizione".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell'Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/200.

## 2. STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Mantova - Settore Lavori Pubblici

Via Visi n. 48, 46100 Mantova,

PEC: [contratti@pec.comune.mantova.it](mailto:contratti@pec.comune.mantova.it)

Telefono -0376/338407-338263

indirizzo internet: <http://www.comune.mantova.it/>

## 3. RICHIESTE DI CHIARIMENTI -COMUNICAZIONI-DOCUMENTAZIONE

**3.1 Chiarimenti** È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della funzione "**Comunicazioni della procedura**" presente sulla piattaforma Sintel, almeno **due giorni lavorativi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, purchè presentate in tempo utile, almeno **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, verranno inviate tramite la stessa funzione "Comunicazioni della procedura".

Le integrazioni e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che risultassero eventualmente necessarie, saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel

### 3.2 Comunicazioni

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla procedura, anche successive alla chiusura del seggio di gara, potranno essere rese agli operatori invitati mediante il Portale Sintel, attraverso l'apposita funzione "Comunicazioni della procedura" e pertanto inviate all'indirizzo di posta elettronica disponibile a Sistema, fornito dall'operatore in sede di registrazione/accreditamento al portale regionale.

**3.3 documentazione** I documenti di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet [www.comune.mantova.it](http://www.comune.mantova.it) Sezione Bandi di Gara / Aperti / Lavori; mentre sul Sistema di intermediazione telematica di Aria spa Regione Lombardia denominato Sintel accessibile dall'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) sono pubblicati i soli documenti di gara .

#### **4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, CATEGORIE, PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

**4.1 luogo di esecuzione:** Comune di Mantova, Quartiere Borgochiesanuova;

**4.2 descrizione lavori:** L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale e la riqualificazione delle aree esterne secondo le modalità che saranno dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali;

**4.3 importo complessivo dell'appalto:** Euro 1.265.000,00 di cui Euro 1.215.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'incidenza del costo della manodopera sull'importo totale dei lavori è pari ad € 345.588,44 come indicato negli elaborati progettuali.

Il contratto, ai sensi dell'art. 59) punto 5-bis e dell'articolo 3 let. eeeee) del D.lgs n. 50/2016, sarà stipulato "a misura" .

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 1 lett. a), del D.L. 4/2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante solo qualora siano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tale circostanza si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 con le modalità previste dall'art. 29 del D.L. soprarichiamato.

Le variazioni di prezzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, saranno ammesse ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29 del D.L. 4/2022, convertito con Legge 25/2022, e all'art. 26 del D.L. 50/2022.

**4.4 categorie di lavorazioni:** I lavori da realizzare rientrano nelle sottoindicate categorie di lavorazioni e pertanto l'operatore economico per la realizzazione dei suddetti interventi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà essere qualificato come di seguito indicato:

<i>Categoria</i>	<i>Importo</i>	<i>Class.</i>	<i>%</i>	<i>Qualificazion e Obbligatoria SI/NO</i>	<i>Prevalente</i>	<i>Possibilità subappalto SI/NO</i>
					<i>Scorporabile</i>	
<b>OG1</b>	1.103.620,75	III	87,24	SI	Prevalente	SI
<b>OS21</b>	161.379,25	I	12,76	SI	Scorporabile e subappaltabile	SI
<b>TOTALE</b>	1.265.000,00		100			

#### **AVVERTENZE IN MERITO ALLE CATEGORIE**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di

imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i;

- Si ricorda che poiché è richiesta una qualificazione in class. III ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i l'attestazione S.O.A. dovrà contenere altresì l'attestazione in merito al possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, incorso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
- Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente **OG1** devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario;
- Categoria **scorporabile OS21 a qualificazione obbligatoria**

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 248/2016, la categoria scorporabile OS21 "opere strutturali speciali", superando il 10% dell'importo totale dei lavori, rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.). Pertanto, tale categoria non può essere eseguita direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

- Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS21 può partecipare dichiarando, a pena di esclusione, di volere costituire un RTI verticale e indicando un'impresa qualificata nella suddetta categoria;

- Le lavorazioni di cui alla categoria OS21 possono altresì essere interamente subappaltate ad imprese con idonea qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente OG1 class. III bis (aumento in prevalente dell'importo della scorporabile non posseduta)

- Essendo la categoria **scorporabile OS21** super specialistica di importo superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, sussiste l'obbligo di qualificazione e **non è soggetta ad avvalimento** ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016.

**4.5 Procedura e criterio aggiudicazione** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del **D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021** da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo di cui al comma 3, secondo periodo del medesimo articolo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 3, terzo periodo del suddetto articolo 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.

## **5. TERMINE DI ESECUZIONE, PENALI,;**

**5.1 termine di esecuzione:** 426 (quattrocentoventisei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori;

**5.2 penali:** ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà applicata una penale pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

**5.3 consegna anticipata:** l'Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del DL 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e ss.mm.ii., potrà dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti dichiarati in sede di gara

**6-SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:** concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs.n 50/2016, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n 50/2016, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n.33/2009 nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, qualora il Comune accerti che la situazione di controllo o la relazione esistente abbia determinato la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale.

## **7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **7.1Requisiti generali**

Sono **esclusi** dalla presente procedura:

- gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

- gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165

**Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, commi 2 e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, sono esclusi dalla presente procedura di gara:**

→ gli operatori economici che occupano **oltre 50 dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i., con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle Rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera ed al Consigliere regionale di parità

→ gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;

→ gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non si siano impegnati, mediante apposita autodichiarazione, a riservare il 30% delle assunzioni funzionali alla realizzazione del progetto all'occupazione giovanile e femminile;

→ gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Qualora l'operatore economico che occupi un numero **pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50**, risulti aggiudicatario del presente appalto, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente committente, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

→ una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione, inoltre, dovrà essere trasmessa alle Rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere ed alla Consigliera regionale di parità;

→ la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (rti/Consorzio..) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2, o 3 e 3bis deve essere prodotta :

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) e) f) g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

**7.2 Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura, per attività compatibile e coerente con l'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo;

**7.3 Requisiti di idoneità tecnica:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del Codice dei Contratti pubblici gli operatori economici devono essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori da assumere

**Attestazione SOA per la cat. OG1 class. III**

**Attestazione SOA per la cat. OS21 class.I**



Essendo la categoria scorporabili OS21 super specialistica di importo superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto, sussiste l'obbligo di qualificazione e **non è soggetta ad avvalimento** ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Decreto del MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016.

Per la categoria OS21 l'operatore economico potrà alternativamente:

1. essere qualificato mediante attestazione SOA per classifica d'importo adeguata;
2. costituire un RTI, consorzio ordinario e GEIE con un operatore economico qualificato
3. subappaltarla per intero ad un operatore economico qualificato. In tale ultimo caso il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per la classifica III bis

Nella categoria OG1 dovranno eseguirsi lavorazioni sensibili ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 (così come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40) che si riportano qui di seguito:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari
- f) fornitura di ferro lavorato.
- g) noli a caldo
- h) autotrasporti per conto terzi.

Pertanto chi eseguirà le lavorazioni di cui sopra (operatore economico singolo, componente del raggruppamento o subappaltatore) dovrà essere iscritto nella c.d. **"white list"** della Prefettura dove ha la propria sede legale.

#### **Si ricorda che:**

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso dovrà essere allegata tra i documenti di gara nella busta amministrativa l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse l'adeguata prova documentale della richiesta);

- l'attestazione SOA dei Consorzi stabili deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità.

Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'adeguamento del proprio attestato. In tal caso dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse l'adeguata prova.

#### **8. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE- PASSOE**

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta sarà verificata in sede di procedura negoziata, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici e nello specifico mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità definite da ANAC con Deliberazione n. 464 del 27 luglio 2022, a cui si rimanda integralmente.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**servizi ad accesso riservato- FVOE**), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"**, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

#### **9. SUBAPPALTO**

L'operatore economico indica, in sede di offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. n. 108/2021, "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

Nello specifico, in considerazione della natura e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente (50%) delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
- costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 50% (*cinquanta per cento*)** dell'importo della categoria OG1. L'individuazione di dette lavorazioni come eseguibili a cura dell'aggiudicatario risponde all'esigenza di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso delle necessarie qualificazioni e competenza per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
- l'operatore economico concorrente indichi, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo (*compilando l'apposita Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" della Parte II del D.G.U.E, nonché il paragrafo dedicato al subappalto dell'istanza di partecipazione*");

In fase di esecuzione l'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

#### **AVVERTENZA**

**Trattandosi di investimento del PNRR si applicano al subappaltatore e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incumbenti sull'Appaltatore e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging). Si applicano, inoltre, i principi della parità di genere (Gender Equality) e per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, così come trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017.**

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).



L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.lgs. n.50/2016., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.lgs. n.50/2016 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. **L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.**

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo di parti dei servizi compresi nell'appalto potrà avvenire ai sensi dell'art.105 – c.18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

## 10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla sola categoria OG1 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale e per la categoria **scorporabile OS21** in quanto categoria super specialistica di importo superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto(art. 1 comma 2 del Decreto del MIT n. 248 del 10/11/2016, emanato ai sensi dell'art. 89 comma11 del D.Lgs 50/2016)

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare, nella **Parte II** del **D.G.U.E.** l'apposita **Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti"** contenente la dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dello/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre alle dichiarazioni da rendere tramite DGUE, dovrà produrre il **contratto di avvalimento**, sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente/ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, esso non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc.*).

**L'Amministrazione, in sede di aggiudicazione, chiederà di produrre il contratto originale o la copia conforme.**

**AVVERTENZA:** Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara

## 11 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.

## 12. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20/12/2022, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

N.B. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Alla presentazione dell'offerta i concorrenti sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione

Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara, dovrà generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC."

• "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

• "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE." Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici, in particolare attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. PRESENTAZIONE OFFERTA:**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 20/04/2023** pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Ai concorrenti si raccomanda di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte, al fine di non incorrere nel rischio di mancato invio della documentazione entro i termini di gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente avviso, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il concorrente per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla stessa data di presentazione.

### **MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA INFORMATICA**

La partecipazione alla procedura si articola nell'inserimento dell'offerta secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel. Il Sistema e il relativo Manuale d'uso forniscono le istruzioni necessarie per la corretta redazione e tempestiva presentazione dell'offerta.

Il concorrente, debitamente abilitato al Sistema, accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura sul Sito, all'URL [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). Il Sistema guida alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato.

La predisposizione dell'offerta elettronica attraverso il Sistema Sintel avviene generalmente attraverso le seguenti fasi:

- 1) **compilazione del documento** (formato ".doc") messo a disposizione dalla stazione appaltante, o creazione del documento richiesto e/o compilazione degli appositi campi presenti sul Sistema;
- 2) **generazione del documento in formato ".pdf"** in caso di documento "esterno", come richiesto;
- 3) **scaricamento ("download")** in formato ".pdf", sul terminale del concorrente, del documento generato dal sistema;

- 4) sottoscrizione con firma digitale del documento;
- 5) **caricamento (“upload”)** del documento in formato “.pdf”, firmato digitalmente, sul Sistema;
- 6) **invio dell’offerta**, che avverrà solo al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone l’offerta telematica.

Ciascun documento, debitamente compilato e, quando richiesto, firmato digitalmente, deve quindi essere caricato nella piattaforma Sintel attraverso l’apposita procedura di “upload” seguendo le apposite istruzioni.

Il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avviene soltanto al termine, successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della documentazione, e previa verifica (suggerita) di aver completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema (NB: in ogni caso il Sistema dà avviso del corretto invio dell’offerta).

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Perfezionata la redazione dell’offerta, il concorrente potrà procedere all’invio della stessa attraverso il Sistema.

Per una spiegazione dettagliata delle varie fasi e operazioni si rinvia a quanto previsto dal Manuale Utente.

### **Inserimento “Busta elettronica di offerta”**

La busta telematica, o elettronica, di offerta è composta da:

BUSTA AMMINISTRATIVA contenente tutti i documenti informatici richiesti;

BUSTA ECONOMICA contenente unicamente l’offerta economica.

Ogni singolo documento contenuto nelle due buste (i documenti sono elencati ai successivi paragrafi) dovrà essere inserito nella piattaforma Sintel seguendo le diverse fasi previste dal Sistema. Al termine, la stessa piattaforma Sintel creerà automaticamente un documento informatico, formato “pdf”, che a sua volta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente e inviato attraverso il Sistema entro il termine previsto, pena la nullità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.

L’offerta sarà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto autorizzato mediante procura speciale che conferisca l’autorizzazione a contrattare per conto dell’impresa di appartenenza (da produrre contestualmente).

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente lettera invito, nonché dalla normativa vigente, il concorrente provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema.

Al riguardo si precisa che:

- la presentazione della documentazione di gara tramite il sistema è compiuta quando il concorrente avrà inviato l’offerta tramite la funzione “invia offerta”;
- il recepimento dell’offerta da parte del sistema lascia tuttavia impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione amministrativa che dell’offerta economica, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante ai sensi della presente lettera invito.

Il sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.

Il partecipante prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Lombardia Informatica e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

**Avvertenze sull’utilizzo della piattaforma Sintel:** Nel caso di malfunzionamento della rete informatica dell’impresa partecipante, compreso qualsiasi problema di connessione non imputabile ai sistemi informativi di questa Amministrazione, l’espletamento della gara avverrà comunque nei termini stabiliti.

Dopo la scadenza del termine di presentazione indicato nella presente lettera invito, le offerte inviate non possono essere né ritirate né sostituite; esse rimangono valide per tutto il periodo necessario alla loro valutazione; non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

L'operatore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano Comune di Mantova e "ARIA SPA" di Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.

#### **BUSTA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA**

Per l'inserimento della documentazione amministrativa il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie "chiavi" al sito internet <http://www.ariaspa.it> nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" il concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file/cartella "zippato" (meglio se in formato ".zip", o ".7z") **non firmato digitalmente**, contenente i documenti di seguito elencati:

- a) **Dichiarazioni** sostitutive in carta semplice, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 (utilizzando i facsimili **di seguito indicati**, allegati alla presente lettera invito, o riproducendoli in modo sostanzialmente conforme) sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed alle quali andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità:
  - ✓ Mod. 1- Istanza
  - ✓ Mod.1- BIS
  - ✓ Mod. 2 -dichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo
  - ✓ Mod. 3 -Autodichiarazione assenza conflitto di interessi, **la quale deve essere compilata e firmata da ciascun soggetto risultante quale titolare effettivo, ai sensi del Mod. 2;**
  - ✓ Mod. 4- Attestazione del rispetto del principio DNSH
  - ✓ Mod. 5 Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR
- b) **Attestazione SOA**. Si chiede di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.
- c) **PASSOE** (copia - formato pdf) ottenuto attraverso la registrazione al servizio FVOE dell'ANAC.
- d) **Patto di integrità**: (documento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24/03/2021 ed allegato alla presente lettera invito) **sottoscritto digitalmente** da parte del concorrente.  
L'accettazione del "Patto di integrità" attraverso la sua sottoscrizione è prevista a pena di esclusione. Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, comma17, Legge n. 190/2012.
- e) **DGUE: Documento di gara unico europeo**, allegato alla documentazione di gara, secondo il modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 174 del 27.07.2016, Circolare M.I.T. n. 3 del 18.07.2016 , **sottoscritto digitalmente** da parte del concorrente, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c),d),e),f),g) , commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12 del Codice.  
E' a carico del partecipante l'onere di barrare le sezioni del documento che non interessano.

Le dichiarazioni di cui alla **Parte III** del DGUE dovranno essere rese per ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, tali dichiarazioni potranno essere rese o apponendo la firma di tutti i soggetti sullo stesso DUGE o con separate dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti.

I nominativi di tutti i soggetti devono essere inseriti nella **Parte II, Sezione B** del DGUE.

- f) Ricevuta pagamento CONTRIBUTO ANAC - Il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara la ricevuta attestante il versamento di euro 165,00 all'ANAC.
- g) Eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- h) Eventuale documentazione amministrativa se dovuta in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 ( vedasi art. 7 precedente)

### **BUSTA ECONOMICA ELETTRONICA**

Nell'apposito campo presente in piattaforma Sintel, nella sezione "Offerta economica", i concorrenti dovranno inserire la propria offerta in termini di **sconto unico percentuale** sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

A completamento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti" la "Scheda offerta economica" compilando il "**Modello/dichiarazione offerta economica**" allegato alla presente lettera d'invito, firmato digitalmente, con l'indicazione del ribasso unico percentuale che sarà applicato sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso, **in cifre e in lettere**, indicando **al massimo tre decimali**. Il Seggio di gara terrà conto solo delle prime tre cifre decimali, troncando le successive, senza alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello corrispondente a quello caricato sulla piattaforma Sintel nella sezione "Offerta economica", così come in caso di discordanza tra lo sconto indicato sulla piattaforma Sintel e quello indicato sul modello allegato alla presente lettera d'invito, firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma Sintel, prevarrà sempre quello caricato sulla piattaforma Sintel nella sezione "Offerta economica".

Il Modello/dichiarazione di offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. lgs. 50/2016, deve riportare, **a pena di esclusione, senza la possibilità di ricorrere a soccorso istruttorio**, la dichiarazione dei:

- 1) propri costi aziendali, compresi nell'offerta, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- 2) costi della manodopera, compresi nell'offerta, relativi ai lavori oggetto del presente affidamento.**

Il Modello/dichiarazione di offerta economica deve essere presentato nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972, in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, con una delle seguenti modalità:

- apponendo al Modello predetto **marca da bollo da € 16,00**, debitamente annullata con timbro e firma;
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale allegando, in tali casi, la ricevuta di pagamento.

**Avvertenze:** *non sono ammesse, e quindi comportano l'esclusione dalla gara, dichiarazioni che rechino condizioni o riserve o espresse in modo indeterminato. Non sono altresì ammesse le offerte superiori all'importo a base di gara.*

*Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.*

#### **14. APERTURA OFFERTE E PROCEDURA DI GARA:**

La procedura di gara, in conformità a quanto indicato nel Regolamento dei Contratti del Comune di Mantova e nelle linee guida dell'ANAC, verrà espletata da apposito Seggio di Gara, composto dal RUP o suo delegato, in qualità di Presidente, e da due dipendenti del Comune di Mantova in qualità di testimoni.

Il Seggio di gara si riunirà presso la sede della Comune di Mantova, servizio Appalti e Contratti, Via Roma 39, **il giorno 21/04/2023 alle ore 08:30**

**Non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.**

Si rileva inoltre che la presente procedura risulta interamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016, per cui la segretezza e la immutabilità della documentazione presentata dai concorrenti è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sul Portale Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

Questo Comune avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta.

Il Presidente dichiarerà aperti i lavori e coadiuvato dai testimoni procederà alle seguenti operazioni:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate sulla piattaforma Sintel;
- b) verifica della firma digitale;
- c) apertura delle offerte ed apertura della Busta Amministrativa telematica;
- d) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta Amministrativa;
- e) eventuale procedura ex art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, di cui al successivo paragrafo;
- f) apertura della Busta Economica telematica e lettura dei ribassi offerti.

Qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque non è ammessa l'esclusione automatica e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Gli esiti di tale valutazione saranno comunicati mediante piattaforma Sintel.

Ai sensi art. 94 comma 2 il Comune di Mantova può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente primo in graduatoria se risulta accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due, o più, migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Durante lo svolgimento della gara il sistema genera comunicazioni automatiche per ogni singola fase, si precisa che avranno valore solo quelle inoltrate tramite la modalità "Comunicazioni della procedura".

#### **Verifica del costo della manodopera.**

- Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel Computo Metrico Estimativo del progetto della fornitura in oggetto.

#### **INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA**

- Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

- A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata



considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

- Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

- Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

- A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*)

### **Eventuale procedura ex art. 83, comma 9 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)**

Qualora, durante l'esame della documentazione amministrativa si riscontrassero ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dalla presente lettera invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Presidente può decidere di sospendere la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta, mediante la piattaforma Sintel. E' facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti così contattati siano in grado di fornire immediatamente gli elementi di regolarizzazione richiesti.

In caso di sospensione della gara, nella seduta pubblica successiva alla sospensione stessa il Presidente del seggio darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura e si procederà all'apertura dell'offerta economica.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

### **15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

**- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Roma n. 39

E' stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Dirigente del Settore Lavori Pubblici domiciliato per la carica in via Roma 39, e-mail carmine.mastromarino@comune.mantova.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

## **16.ACCESO ATTI**

Il Comune di Mantova consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

**17. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO:** L'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, verrà formalizzata dalla Stazione Appaltante con successivo atto, ai sensi dell'art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- Presentare la garanzia definitiva nonché le polizze assicurative con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'art. 103 del D.Lgs n. 50/16;

- Provvedere al pagamento delle spese contrattuali per la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata;
- Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

#### **18.ALTRE INFORMAZIONI:**

- Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Marcella Ghidoni (Tel. 0376/352916-e-mail: [marcella.ghidoni@comune.mantova.it](mailto:marcella.ghidoni@comune.mantova.it).)
- Il RUP si riserva la facoltà di consegnare i lavori prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs 50/2016.
- Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Il Presidente del seggio di gara, si riserva, la facoltà insindacabile, debitamente motivata, di non dar luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo, per il fatto di aver rimesso offerta, oppure di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti con comunicazione inviata mediante piattaforma telematica Sintel e pubblicazione sul sito internet, per esigenze sopravvenute e motivate per ragione di pubblico interesse,
- Resta altresì ferma la facoltà, in capo al Comune di Mantova, di procedere in autotutela, in conformità a quanto disposto dagli artt. 21 – quinquies e 21 - nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia- sezione staccata di Brescia, Via Carlo Zima n. 3, 25100 Brescia.

Mantova, 04/04/2023

IL DIRIGENTE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Arch. Carmine Mastromarino